



CITTÀ DI GIULIANOVA

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

COPIA

AREA DELLA GIUNTA

SINDACO

ORDINANZA N. 349 del 12/07/2017

Oggetto:

Divieto di vendita di bevande a in bottiglie di vetro e/o lattine sull'intero territorio comunale nel corso dello svolgimento della manifestazioni e/o nei luoghi pubblici dalle ore 19:00 alle ore 3:00 quale misura di salvaguardia della pubblica sicurezza

IL SINDACO

PRESO ATTO delle indicazioni organizzative e provvedimenti emerse nel corso della riunione del Tavolo Tecnico tenutosi presso la Questura di Teramo in data 11/07/2017, tra le quali, la necessità di vietare la somministrazione e la vendita di bevande in bottiglie in vetro e lattine e l'utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico nelle aree oggetto di manifestazioni in programma;

VALUTATO indispensabile che, lo svolgimento della manifestazioni, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.14/2017 nella parte in cui dispone che *"il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento dei specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non con tingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RILEVATO che il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 all' articolo 7 comma 3-bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, e al successivo comma 3-ter, ha inserito un nuovo comma

all'articolo 689 del codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico, durante lo svolgimento delle manifestazioni in programma, che si terranno su tutto il territorio comunale, attraverso diverse azioni, tra loro coordinate:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e/o lattine;
- l'obbligo a carico dei pubblici esercizi che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire preventivamente i tappi di tali contenitori e di non fornirli all'acquirente;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VALUTATA positivamente la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*
- la L.R. 16 luglio 2008, n. 11 - *Nuove norme in materia di commercio*;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla *Legge 8 novembre 2012, n. 189* il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull 'ordinamento degli Enti Locali*,

DECRETA

con decorrenza immediata e fino al 10/08 p.v., a partire dalle ore 19:00 di ogni giorno e fino alle ore 3:00 del giorno successivo, di adottare le seguenti misure:

1. il divieto di vendere, somministrare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro, e/o contenitori di latta, fuori dai locali pubblici, su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico;
2. il predetto divieto non si applica alle manifestazioni che hanno lo scopo di favorire il prodotto locale tramite degustazione e limitatamente a quest'ultima solo se promossa dall'organizzazione;
3. il divieto di vendere, somministrare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande in bottiglie di plastica con il tappo, fuori dai locali pubblici, su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico;
4. l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
5. l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
6. l'obbligo di cui al punto precedente è esteso agli organizzatori degli eventi/manifestazioni;
7. i suddetti obblighi e divieti valgono nell'ambito delle manifestazioni/eventi programmati e/o autorizzati dall'Ente per una fascia di mt 200 circostanti le aree degli stessi;

8. per le violazioni ai punti precedenti si applicano le sanzioni all'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa ed allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP al fine di darne avviso sul sito internet del Comune;
- venga trasmessa al Prefetto e al Questore di Teramo, per l'adozione delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall' avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Avv. Francesco Mastromauro